

Spett.le

**CONSOB**

Commissione Nazionale per le Società e  
la

Borsa

Via G.B. Martini, 3

00198 – Roma

Milano, 29 settembre 2026

**OGGETTO: Proposte di modifica al Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati di cui alla Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, e successive modifiche – Risposta alla consultazione pubblica**

**Q.1. Si ritiene che l'impostazione dell'intervento, volta a semplificare e a razionalizzare gli obblighi informativi previsti dal Manuale degli obblighi informativi di cui alla Delibera Consob n. 17297/2010, e successive modifiche, sia chiara, proporzionata e idonea a ridurre gli oneri segnaletici a carico degli intermediari, preservando al contempo le esigenze di vigilanza della Consob?**

La scrivente Associazione esprime un generale apprezzamento per l'iniziativa intrapresa da Consob, volta a perseguire una complessiva razionalizzazione del quadro degli obblighi informativi applicabili agli intermediari, attraverso un intervento mirato alla riduzione delle duplicazioni informative, all'eliminazione degli adempimenti non più necessari e all'adeguamento dei flussi segnaletici rispetto all'evoluzione del quadro normativo e dell'assetto istituzionale della vigilanza.

L'approccio adottato appare coerente con i principi di proporzionalità ed efficienza dell'attività di supervisione, in quanto consente di preservare la disponibilità delle informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, evitando al contempo la richiesta agli intermediari di dati già disponibili presso altre autorità (in particolare, la Banca d'Italia) o acquisibili attraverso fonti istituzionali.

In tale prospettiva, si ritiene particolarmente condivisibile il ricorso al principio "*report once*", volto a evitare la duplicazione di obblighi informativi aventi ad oggetto dati già trasmessi nell'ambito di altri flussi segnaletici o già disponibili presso le autorità competenti; tale principio potrebbe essere invero esteso anche ad altri adempimenti informativi previsti dal Manuale, come si avrà modo di illustrare in risposta alle successive domande.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'impostazione complessiva dell'intervento sia chiara, proporzionata e idonea a conseguire gli obiettivi di semplificazione perseguiti, auspicandone pertanto l'adozione.

Si esprime, in particolare, apprezzamento per gli interventi di semplificazione relativi al servizio di gestione di portafogli, che consentono di superare duplicazioni informative particolarmente rilevanti, derivanti dalla trasmissione di informazioni analoghe alle diverse autorità di vigilanza. L'eliminazione degli obblighi relativi ai dati aggregati sulla composizione dei portafogli gestiti e alle deleghe gestionali appare coerente con l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di *reporting*, considerato che tali informazioni risultano già ricomprese nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia, come rilevato nello stesso documento di consultazione.

**Q.2. Si ritiene che le specifiche proposte di abrogazione totale o parziale degli obblighi informativi siano coerenti con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni informative? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare le segnalazioni che dovrebbero essere mantenute o rimodulate, fornendo le relative motivazioni.**

Si ritiene che le specifiche proposte di abrogazione totale o parziale degli obblighi informativi individuate nel documento di consultazione siano coerenti con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni informative, in un'ottica di razionalizzazione complessiva degli adempimenti segnaletici a carico degli intermediari.

Non si rilevano segnalazioni oggetto di proposta di abrogazione totale o parziale per le quali si ritenga necessario un intervento di riformulazione, una diversa modulazione degli obblighi ovvero il mantenimento dell'attuale disciplina.

**Q.3. Si ritiene che le semplificazioni proposte ai contenuti, alla frequenza e alle modalità di trasmissione degli obblighi informativi siano chiare, proporzionate e idonee ad assicurare un adeguato bilanciamento tra riduzione degli oneri e completezza del patrimonio informativo disponibile per la vigilanza? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative.**

In linea con quanto chiarito in risposta alle precedenti domande, l'impostazione complessiva dell'intervento di semplificazione proposto da Consob appare condivisibile, anche con riferimento alle modifiche proposte rispetto ai contenuti, alla frequenza e alle modalità di trasmissione degli obblighi informativi. Al contempo, osserviamo che alcune proposte di semplificazione potrebbero in realtà tradursi in un aggravamento degli oneri a carico degli intermediari.

Di seguito si riportano alcune osservazioni puntuali rispetto alle proposte formulate, su questi profili, nel documento di consultazione – rinviando alla successiva Q.4 le considerazioni concernenti i possibili ulteriori interventi di semplificazione nelle aree in oggetto.

### **Relazione sui servizi di investimento (RSI)**

Con riferimento alle modifiche proposte in relazione ai contenuti della Relazione sui servizi di investimento (RSI), pur comprendendo le esigenze conoscitive sottese alla richiesta di informazioni aggiuntive da parte dell'Autorità, si osserva che tale intervento non costituisce, in senso stretto, una misura di semplificazione, comportando al contrario un ampliamento degli elementi oggetto di rendicontazione da parte degli intermediari. Si chiede, pertanto, di considerare uno snellimento dei

nuovi adempimenti informativi richiesti (ad es., per quanto riguarda le richieste informative concernenti l'utilizzo di *influencer* o di tecniche di *nudging* o *gamification*).

Al fine di preservare l'obiettivo generale di riduzione degli oneri segnaletici perseguito dalla revisione del Manuale, si ritiene inoltre opportuno valutare una razionalizzazione dei contenuti della RSI.

Ad esempio, il *template* di RSI riportato in allegato al Manuale ancora richiede la trasmissione di informazioni sull'azionariato e il gruppo di appartenenza, sugli esponenti aziendali, sull'organigramma, sui nominativi delle funzioni aziendali e sul numero di risorse ad esse assegnato. Si tratta di richieste informative particolarmente dettagliate, suscettibili di evoluzione nel corso del tempo, concernenti profili di *governance* e organizzativi che costituiscono già oggetto della Relazione sulla Struttura Organizzativa (RSO) predisposta dagli intermediari ai fini della vigilanza della Banca d'Italia.

A questo proposito, è auspicabile un maggiore coordinamento tra i contenuti della RSI e quelli della RSO, in modo da evitare richieste informative aventi ad oggetto dati analoghi, in coerenza con il principio di *report once* che costituisce uno degli obiettivi qualificanti dell'intervento di semplificazione in commento.

In tale prospettiva, si potrebbe valutare di eliminare le richieste informative riportate nella Sezione A (*Informazioni Generali*) del *template* di RSI, fatta eccezione unicamente per quelle concernenti la rete commerciale e l'operatività all'estero delle SIM e delle banche di diritto italiano – che potrebbero essere riportate all'interno della Sezione B (*Informazioni sulle Strategie*). Tale intervento sarebbe, d'altra parte, coerente con l'eliminazione dei flussi informativi verso la Consob concernenti l'azionariato e la composizione degli organi aziendali prevista all'interno del documento di consultazione.

Più in generale, sarebbe auspicabile prevedere la trasmissione di un unico documento informativo (RSO-RSI) destinato a entrambe le Autorità, che abbia ad oggetto i profili di carattere organizzativo e quelli concernenti la prestazione dei servizi. L'unificazione dei due documenti eviterebbe di dover lavorare su testi differenti, con il rischio anche di incorrere in refusi e incongruenze redazionali, e semplificherebbe, probabilmente, anche il lavoro di revisione da parte delle Autorità.

In aggiunta a quanto sopra – e soprattutto una volta che siano state espunte dalla RSI le sezioni concernenti la struttura organizzativa – si potrebbe consentire agli intermediari di comunicare esclusivamente le modifiche intervenute rispetto all'esercizio precedente, prevedendo altresì la possibilità di attestare l'assenza di variazioni rilevanti.

### **Segnalazioni relative ai consulenti finanziari**

L'Associazione esprime particolare apprezzamento per le semplificazioni proposte in relazione alle segnalazioni relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in particolare quella recante l'eliminazione della clusterizzazione, ritenendola una misura idonea a semplificare significativamente gli adempimenti informativi posti a carico degli intermediari e a ridurre la complessità della raccolta e rappresentazione dei dati richiesti.

Nell'ottica di un'ulteriore razionalizzazione degli obblighi informativi, si sottopone alla valutazione dell'Autorità l'opportunità di eliminare anche la distinzione tra consulenti finanziari abilitati

all'offerta fuori sede con rapporto di agenzia e consulenti finanziari dipendenti, in quanto tale articolazione richiede agli intermediari la raccolta e gestione di informazioni che non sempre risultano immediatamente disponibili nei sistemi aziendali e che potrebbero non apportare un valore informativo proporzionato rispetto agli oneri operativi necessari per la loro rilevazione.

### **Relazione della Funzione di Controllo di Conformità alle Norme (Compliance)**

Analogamente a quanto osservato rispetto alla RSI, l'adozione di un nuovo modello per la predisposizione della Relazione della Funzione Compliance non determina, in prima battuta, una semplificazione degli adempimenti per gli intermediari, comportando piuttosto un possibile incremento delle attività necessarie per adeguare i processi interni di raccolta, elaborazione e rappresentazione delle informazioni.

Ad ogni buon conto, comprendendo che l'obiettivo perseguito dall'Autorità è quello di uniformare la rappresentazione delle informazioni rilevanti ai fini di vigilanza sulla base di un *template* uniforme a livello europeo, si chiede che, per il primo anno di applicazione (es. fino al 31 dicembre 2027), la Relazione possa essere presentata alternativamente con il precedente o il nuovo *template*, in modo da consentire alle Funzioni di Compliance di adeguare i propri modelli nel corso del tempo.

**Q.4. Riguardo al perimetro delle modifiche proposte, si ritiene che vi siano ulteriori interventi di semplificazione, razionalizzazione o efficientamento degli obblighi informativi, dei relativi contenuti, della frequenza o delle modalità di trasmissione che potrebbero essere presi in considerazione, ferma restando la necessità di assicurare alla vigilanza un patrimonio informativo adeguato e tempestivo? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a descrivere i possibili ulteriori interventi, evidenziandone i benefici attesi.**

### **OICR immobiliari**

Limitatamente al perimetro delle modifiche proposte all'interno del documento di consultazione – e rinviando alla Q.6 per una più diffusa illustrazione degli ulteriori possibili interventi di semplificazione sulle altre materie – si ritiene opportuno valutare, in primo luogo, l'introduzione di ulteriori semplificazioni con riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni specifiche sugli OICR immobiliari, verificando se alcune informazioni richieste possano essere eliminate, aggregate o rese disponibili attraverso modalità alternative, laddove le stesse risultino già reperibili attraverso altri flussi informativi o documentazione periodicamente trasmessa alle Autorità competenti (es. rendiconti periodici).

Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'Allegato II.24 del Manuale (*Informazioni concernenti gli immobili e i diritti reali immobiliari presenti nel portafoglio dell'OICR immobiliare*), che richiede la trasmissione di una reportistica estremamente dettagliata sugli immobili detenuti dal fondo.

Si ricorda, peraltro, che le SGR che gestiscono FIA sono già tenute ad effettuare l'AIFMD *reporting* in conformità all'art. 110 e all'Allegato IV del Regolamento (UE) 231/2013. Si potrebbe valutare, sotto questo profilo, di attenersi unicamente agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa europea.

**Bilancio di esercizio**

Con riferimento all'obbligo di trasmissione del bilancio di esercizio e della relativa documentazione accessoria, si ritiene opportuno valutare l'eliminazione di tale adempimento nei casi in cui la documentazione risulti già disponibile presso la Banca d'Italia, il Registro delle Imprese o altre fonti accessibili da parte di Consob.

Tale soluzione consentirebbe di evitare una duplicazione nella trasmissione di documenti già depositati o acquisibili attraverso fonti ufficiali, in piena coerenza con il principio di semplificazione e con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli intermediari.

In subordine, potrebbe essere valutata la possibilità di prevedere una comunicazione semplificata avente ad oggetto esclusivamente l'avvenuta approvazione del bilancio, con rinvio alle fonti presso cui il documento e la relativa documentazione accessoria risultano disponibili (es. Registro delle Imprese o sito *internet* dell'intermediario).

**Q.5. Si ritiene che i nuovi obblighi informativi proposti siano necessari e proporzionati rispetto alle esigenze di vigilanza rappresentate? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative anche alla luce di eventuali approcci o prassi adottati in altri contesti europei di cui si è a conoscenza.**

**Comunicazione delle variazioni del dominio *internet* utilizzato per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento**

Non si formulano osservazioni rispetto all'introduzione dell'obbligo informativo concernente la comunicazione delle variazioni dei domini *internet* utilizzati dagli intermediari per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ritenendosi che tale adempimento possa contribuire a rafforzare i presidi di tutela degli investitori e le iniziative di contrasto ai fenomeni di abusivismo finanziario, senza determinare impatti operativi significativi per gli intermediari.

**Comunicazione ad evento in caso di rischi rilevanti di inadempimento della disciplina applicabile ai servizi di investimento**

Ad avviso dell'Associazione, la prevista introduzione del nuovo obbligo informativo concernente la trasmissione a Consob delle evidenze della Funzione Compliance in caso di emersione di "*rischi rilevanti di inadempimento*" della disciplina applicabile ai servizi di investimento andrebbe riconsiderata, in quanto potrebbe determinare numerose incertezze applicative, sovrapponendosi inoltre ad obblighi già previsti dall'ordinamento in capo ad altri *gatekeepers* (segnatamente, l'organo di controllo, come riferito nel prosieguo).

La Funzione Compliance è già tenuta a riferire direttamente all'organo di gestione quando riscontra un "*rischio rilevante di inadempimento*" degli obblighi derivanti dalla MiFID II, ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. c), del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 – norma richiamata, per l'appunto, all'interno della nuova versione del Manuale posto in consultazione.

La normativa europea non prevede, tuttavia, né una segnalazione all'autorità di vigilanza, né la necessità, per gli organi aziendali, di assumere delle specifiche determinazioni. L'introduzione dell'obbligo di segnalazione oggetto di consultazione comporterebbe, pertanto, un'indebita

estensione degli obblighi previsti dalla normativa europea, con possibili profili di non conformità rispetto alle norme del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

In secondo luogo, l'obbligo informativo in questione andrebbe a sovrapporsi con gli obblighi già gravanti sul Collegio Sindacale, il quale è tenuto a informare senza indugio la Banca d'Italia e la Consob degli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari (art. 8, co. 3, TUF).

Dal punto di vista pratico, poi, il riferimento al concetto di *"rischi rilevanti di inadempimento"* darebbe verosimilmente luogo a numerose incertezze per gli operatori, sotto un duplice profilo: da un lato, l'utilizzo del concetto di *"rischio"* comporterebbe l'obbligo di anticipare la segnalazione in un momento in cui l'inosservanza delle norme non si è ancora concretamente materializzata; dall'altro lato, il termine *"rilevante"* richiederebbe la definizione, da parte dell'intermediario, di una soglia di materialità dai confini incerti e non ulteriormente precisati dalla normativa.

Complessivamente, mentre il riferimento al concetto di *"rischi rilevanti"* appare giustificato nell'ambito del Regolamento Delegato (UE) 2017/56 – atteso che, in tale contesto, l'obiettivo della norma è quello di *"allertare"* l'organo di gestione prima ancora che si concretizzi una fattispecie di non conformità – lo stesso non può dirsi in relazione a un obbligo segnaletico nei confronti delle Autorità, che rischierebbe di richiamare inutilmente l'attenzione degli organi di supervisione rispetto a circostanze o condotte che non si sono ancora tradotte in un'effettiva ipotesi di non conformità alla disciplina in materia di servizi di investimento.

Si ricorda, infine, che gli esiti delle attività di verifica svolte dalla Funzione Compliance, incluse le eventuali criticità rilevate e le relative azioni correttive, sono già oggetto di rappresentazione nell'ambito della Relazione annuale della Funzione Compliance trasmessa all'Autorità, secondo quanto previsto dal vigente quadro regolamentare. L'introduzione di un ulteriore obbligo informativo ad evento potrebbe pertanto determinare una duplicazione dei flussi informativi già esistenti, senza necessariamente apportare un incremento proporzionato del patrimonio informativo a disposizione dell'Autorità.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno un ripensamento dell'intervento proposto, valutando la possibilità di rimuovere tale obbligo informativo.

In subordine, qualora si ritenesse di confermare l'introduzione dell'obbligo, si ritiene opportuno associare tale flusso informativo ad evento – con le relative relazioni degli organi aziendali – all'avvenuto accertamento, da parte della Funzione di Compliance, di condotte che abbiano effettivamente determinato una violazione rilevante degli obblighi applicabili alla disciplina in materia di servizi di investimento e che non siano state tempestivamente sanate dall'intermediario attraverso l'adozione di apposite misure correttive.

In via ulteriormente subordinata, ove si ritenesse di mantenere il riferimento al concetto di *"rischi rilevanti"*, si richiede quantomeno di fornire criteri interpretativi o esempi applicativi per definire la soglia di materialità che renderebbe applicabile l'obbligo in questione.

**Q.6. Si ritiene di formulare ulteriori osservazioni sui temi oggetto della presente consultazione e/o sulle specifiche proposte riportate nel Testo del Manuale in Allegato al presente documento? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a indicare eventuali profili di chiarimento, integrazione o affinamento del Testo del Manuale.**

### **Segnalazioni relative agli OICR**

Ferme restando le considerazioni sopra svolte in relazione alle aree oggetto di intervento da parte della Consob, si potrebbero valutare ulteriori semplificazioni con riferimento alle segnalazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri o di terzi.

In particolare, potrebbe essere valutata una riduzione della frequenza di trasmissione delle informazioni, prevedendo, ad esempio, un passaggio da una cadenza trimestrale a una cadenza annuale, accompagnata da una revisione dei contenuti del flusso informativo, al fine di limitare la richiesta alle sole informazioni effettivamente necessarie per le finalità di vigilanza.

Tale intervento consentirebbe di ridurre gli oneri operativi connessi alla raccolta, verifica e trasmissione periodica dei dati, preservando al contempo la disponibilità di un patrimonio informativo adeguato per l'Autorità.

Inoltre, in un'ottica di applicazione del principio di "*report once*" e di maggiore coordinamento tra i diversi flussi informativi destinati alle Autorità di vigilanza, si potrebbe prevedere che le SGR non siano tenute a trasmettere a Consob documentazione già resa disponibile alla Banca d'Italia nell'ambito dei relativi adempimenti di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo, statuti, regolamenti di gestione e relazioni periodiche degli OICR.

Questa soluzione consentirebbe di evitare duplicazioni documentali e di rendere maggiormente efficiente il sistema complessivo di *reporting*, senza incidere sulla possibilità per le Autorità di acquisire le informazioni necessarie attraverso i canali istituzionali già disponibili.

Infine, si richiama nuovamente l'opportunità di limitarsi a richiedere, per le SGR italiane che gestiscono FIA, la trasmissione delle segnalazioni previste nell'ambito dell'AIFMD *reporting*, eliminando qualsiasi ulteriore obbligo di segnalazione previsto dal Manuale che non sia contemplato dalla normativa europea.

Distinti saluti

AIPB – Associazione Italiana Private Banking